

ROMA



Protocollo RC n. 34252/2018

Deliberazione n. 56

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2019

VERBALE N. 45

Seduta Pubblica del 23 luglio 2019

Presidenza: SECCIA

L'anno 2019, il giorno di martedì 23 del mese di luglio, alle ore 15,13 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Eseguito l'appello, la Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Angelucci Nello, Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Giachetti, Guerrini e Marchini hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti Carlo, Frongia Daniele, Marzano Flavia, Meleo Linda e Montuori Luca.

(OMISSIS)

28^a Proposta (Dec. G.C. n. 11 dell'1 marzo 2019)

Indirizzi al Sindaco, ex art. 24 dello Statuto Comunale, ai fini della sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per l'approvazione in variante al PRG vigente dell'intervento di riconversione funzionale dell'ex cinema Metropolitan in spazio commerciale di media distribuzione e per attività culturali.

Premesso che l'ex Cinema Metropolitan, sito in via del Corso n 7, nel rione Campo Marzio, è distinto nel Nuovo Catasto Fabbricati di Roma Capitale al foglio n. 469 part. 91 sub 511, dismesso a seguito della totale cessazione dell'attività cinematografica, costituendo con la sua chiusura funzionale e manutentiva, rilevante fattore di degrado urbano della tratta iniziale di via del Corso, a ridosso di piazza del Popolo;

la struttura che ha accompagnato per oltre un secolo di storia la vita del rione Campo Marzio, fu costruita nel 1906 come grande magazzino, adattata nel 1911 come cinema teatro Americano per poi, attraverso una complessiva ristrutturazione avvenuta nel 1948, assumere la definitiva denominazione di "Metropolitan"; costituita originariamente da un'unica sala da 1.600 posti con platea e due gallerie, nel 2000 è stato totalmente riconfigurato con la completa demolizione della sala e trasformata in un multisala;

la chiusura dell'esercizio cinematografico ha determinato una forte condizione di degrado urbano e di abbandono anche dello spazio pubblico antistante, oltre al rischio di una occupazione senza titolo da parte di terzi, posto a poche decine di metri da Piazza del Popolo, comportando non soltanto una grave perdita in termini di vivibilità, sicurezza, decoro dell'ambito urbano con la sottrazione di spazi di pregio alla città, nonchè per la fruibilità dell'offerta socioeconomica, costituendo di fatto una perdita di attività imprenditoriali atte alla ripresa dell'economia locale in un momento storico di particolare delicatezza sotto il profilo della disoccupazione;

gli studi di settore per l'indotto cinematografico hanno registrato, come evidenziato esemplificativamente dai dati ufficiali di ANICA e Cineter, un progressivo e significativo calo di affluenza del pubblico con la conseguente messa in crisi dell'intero circuito, fenomeno tra l'altro non solo limitato al circuito italiano, le cui cause derivano anche dai cambiamenti strutturali del mercato con l'introduzione delle nuove piattaforme digitali che hanno spostato la fruizione verso altre modalità di consumo;

la desertificazione e la dismissione delle sale cinematografiche "storiche" è un dato reale e incontrovertibile nella realtà romana, che ha portato nell'ultimo decennio la progressiva e sistematica chiusura delle principali strutture ubicate nel centro storico, tanto da dover prendere atto che si tratta di un fenomeno al momento irreversibile;

in data 20 ottobre 2011 - prot. QFH n.22826 - la Società DM Immobiliare S.r.l. (ora DM Europa S.r.l.) - in piena ed esclusiva proprietà di detto compendio immobiliare in quanto pervenuto a seguito di conferimento fatto dalla partecipante DM Immobiliare S.r.l., con atto a rogito notaio Fabrizio Guerritore in data 2 febbraio 2015, rep. n. 10.096/4.541, registrato a Roma in data 13 febbraio 2015 al n. 3727, serie 1T e trascritto in data 13 febbraio 2015 al n. 10712 di formalità - ha presentato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica/Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio/U.O. Città Storica, un progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Metropolitan da cinema a spazio per attività commerciale, piccola e media struttura di vendita, con annessa sala cinematografica e ripristino della facciata originale, rimuovendo le superfetazioni presenti:

la proposta progettuale di riconversione nasce, come già esplicitato, dall'analisi della difficoltà di sostenere l'attività cinematografica nell'ambito della odierna situazione che vede una costante diminuzione della "domanda" di sale cinematografiche, in particolar modo all'interno del centro storico, anche a seguito dell'affermarsi dei complessi cosiddetti multiplex con un numero di sale uguale o superiore a 8 e un circuito di distribuzione in grado di attrarre un grande pubblico, oltre che per le motivazioni precedentemente espresse;

l'immobile ha attuale destinazione d'uso catastale "D3" e non è vincolato ai sensi del D.L. n. 42/2004, così come confermato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma con nota del 24 luglio 2012 prot. n. QFH15742;

il complesso edilizio ricade, secondo il PRG vigente, nella componente "Tessuto di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria - T2" della Città Storica disciplinato dall'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e, per la parte generale, dagli articoli 24 e 25 delle medesime NTA e in parte è classificato nell'Elaborato gestionale G1 "Carta per la qualità", di cui all'art. 16 delle NTA, quale "Edificio con tipologia edilizia speciale ad impianto seriale";

la destinazione d'uso proposta, pur in parte preclusa dalla disciplina urbanistica vigente, risponde alla vocazione funzionale dei luoghi ed è inserita all'interno di un contesto urbano oggetto di riqualificazione e di pedonalizzazione della viabilità locale, anche in considerazione delle destinazioni d'uso preesistenti che, non più attuali, sono state progressivamente dismesse causando il degrado sopra evidenziato;

l'immobile, allo stato attuale, presenta una (SUL) complessiva pari a mq 2.193,25, di cui mq 1.991 destinati a 4 sale cinematografiche e mq 202,25 ad uffici, cui si aggiungono superfici accessorie per mq 412,50 (androni, vani, scala, depositi, locali tecnici) che non concorrono al computo della SUL;

a seguito dell'intervento, la SUL complessiva del progetto di riconversione risulterà pari a mq 2.170,10 di cui mq 1.800,20 adibiti a spazio commerciale unitario (con una superficie di vendita netta di mq 1.351,39 - settore non alimentare - mq 120,55 deposito e mq 328,26 complementari articolata su tre livelli), mq 51,30 destinati ad uffici e mq 318,60 dedicati a sala cinematografica e altri spazi accessori e complementari; la superficie esclusa dal calcolo della SUL è pari a mq 552,50 (vani scala, ascensori, androni, locali tecnici, ecc).;

il progetto comporta la variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG vigente con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 27, comma 2, e art. 16, in quanto trattasi di intervento di categoria RE2 (Ristrutturazione edilizia) non consentito dalle NTA e inserito nell'elaborato gestionale "Carta per la qualità";
- art. 27, comma 3, in quanto l'intervento prevede il frazionamento e modifiche alle scale e ai solai;
- art. 27, comma 4, lett. a), in quanto la destinazione commerciale di "media struttura di vendita" non è consentita dalle NTA;
- art. 25, comma 16, in quanto l'intervento prevede la completa riconversione funzionale del cinema senza il ricorso alla procedura di programma integrato ex art. 14 delle NTA;

il progetto proposto produce una dotazione teorica di standard urbanistici calcolati sul differenziale tra la SUL esistente e quella di progetto che nello specifico risulta così computata: per la destinazione commerciale CU/m parcheggi privati per mq 540,06 e parcheggi pubblici per mq 1.563,74 calcolati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 11 e 12 delle NTA del PRG vigente e verde pubblico pari a mq 720,08 calcolato ai sensi dell'art 8, comma 2, delle NTA del PRG vigente; per la destinazione Uffici risultando la SUL di progetto minore a quella esistente è soddisfatta;

la dotazione teorica di parcheggi privati, pari a mq. 540,06, dovrà essere reperita, prima della stipula della relativa convenzione urbanistica, per intero nell'ambito della Città Storica (Municipio I) senza vincolo di distanza come consentito dall'art. 7, comma 4, delle NTA del PRG vigente il cui impegno risulta nell'atto d'obbligo redatto dal notaio Francesca Parenti Rep 1434 Racc. 789, registrato a Roma il 20 novembre 2017 al n. 36771 Serie 1T, acquisito al protocollo del Dipartimento PAU con n. QI197363 del 22 novembre 2017;

la dotazione di parcheggi pubblici di mq 1.563,74 e verde pubblico di mq 720,08 non viene reperita per oggettiva impossibilità dovuta a ragioni strutturali, archeologiche, storiche, architettoniche, ambientali e di regime di traffico, come consentito rispettivamente ai sensi dell'art. 7, comma 13, lettera a) e dell'art. 8, comma 5, delle NTA del PRG vigente; pertanto tali superfici, pari a complessivi mq 2.283,82, vengono monetizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 20 e seguenti, delle NTA del PRG vigente e della deliberazione comunale n. 73/2010 previa opportuna rivalutazione

mediante applicazione degli indici ISTAT dei relativi valori;

in data 29 febbraio 2012 presso il Dipartimento Attività Economico-Produttive, Formazione-Lavoro di Roma Capitale, su istanza della Società DM Immobiliare S.r.l. volta alla disamina del "progetto di apertura di Media Struttura di Vendita (superficie di vendita mq 1.301,92 settore non alimentare) da realizzare in Roma, via del Corso 7 - Ex Cinema Metropolitan", si è tenuta la Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi degli artt.14 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. (verbale CdS trasmesso con nota prot. QH/37545 del 9 luglio 2012 ed acquisito dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica/Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio con nota prot. QF/14635/2012 in pari data);

in data 23 luglio 2012 presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica/Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio/U.O. Città Storica, si è tenuta la Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. per l'esame del "progetto del Piano Particolareggiato in deroga del complesso immobiliare sito in Roma, via del Corso 7 - Ex Cinema Metropolitan" (convocata con nota prot. QFH/13418 del 22 giugno 2012) conclusasi con parere favorevole con prescrizioni indicate nei singoli pareri come da verbale agli atti con prot. QFH/19140 del 24 settembre 2012;

ottenuti gli assensi dei soggetti intervenuti nella Conferenza di Servizi del 23 luglio 2012 e della parte proponente/proprietaria privata, stante i contenuti anche di variante urbanistica del progetto medesimo, si è reso necessario ed opportuno procedere all'approvazione dell'intervento edilizio ed urbanistico in oggetto attraverso le procedure dell'Accordo di Programma, sia in variante agli artt. 16, 25 e 27 delle NTA del PRG vigente, come in precedenza dettagliate, sia in deroga al documento programmatico per il commercio su aree private, di cui all'art.12 della L. R. n. 33/1999, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 131/2002;

ai fini del processo partecipativo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2006, in data 15 maggio 2013 si è svolto l'incontro pubblico aperto alla cittadinanza (art. 13, comma 9, delle NTA di PRG);

lo schema di deliberazione di Indirizzi al Sindaco, ex art. 24 dello Statuto Comunale, di cui all'oggetto, protocollo n. QI114577 del 24 luglio 2014, con decisione n. 73 del 28 luglio 2014, è stato approvato dalla Giunta Capitolina e quindi inviato in Assemblea Capitolina per l'approvazione definitiva che però, a causa della chiusura della consiliatura, non si è espressa in merito;

successivamente, con nota protocollo n. RC2259 del 26 gennaio 2016, il Segretariato Generale, Direzione Supporto Giunta e Assemblea, ha restituito il fascicolo a seguito della richiesta dell'ufficio proponente prot. n. QI6937 del 15 gennaio 2016.

Considerato che in data 28 giugno 2017, con nota protocollo n. QI114378, l'Assessore all'Urbanistica, in continuità con la proposta precedente, ha chiesto di riattivare l'istruttoria per la conclusione dell'iter procedurale della riconversione funzionale dell'ex cinema Metropolitan;

pertanto, con nota protocollo n. QI122890 del 14 luglio 2017, è stato richiesto all'attuale proprietà DM Europa S.r.l. l'aggiornamento del calcolo del contributo di costruzione, della monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, perizia asseverata sulla definizione del Contributo Straordinario secondo quanto disposto dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 128 dell'11 dicembre 2014 con conseguente integrazione dell'atto d'obbligo a suo tempo redatto;

con nota protocollo n. QI149924 del 12 settembre 2017, la DM Europa S.r.l. ha prodotto, in ultima stesura, la documentazione richiesta ad esclusione dell'atto d'obbligo sopracitato, successivamente consegnato in data 22 novembre 2017 con prot. n. QI197363;

con nota prot. n. QI155746, del 24 settembre 2017, la documentazione relativa alla richiesta di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti da parte della proprietà, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato "A" della deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2010, è stata trasmessa al Municipio Roma I – Centro, per il parere consultivo di competenza, dal quale si prescinde in quanto è decorso infruttuosamente il termine previsto di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

il progetto proposto genera i seguenti oneri a favore dell'Amministrazione Capitolina:

- a) contributo sul costo di costruzione, provvisoriamente stimato in 228.698,40 euro (duecentoventottomilaseicentonovantotto/40). Importo calcolato ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2966 del 30 maggio 1978, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2005 e della circolare esplicativa n. 67246 del 27 giugno 2013 e comunque da calcolarsi definitivamente all'ottenimento del titolo abilitativo-edilizio;
- b) oneri di urbanizzazione, provvisoriamente stimato in 293.438,37 euro (duecentonovantatremilaquattrocentotrentotto/37). Importo calcolato ai sensi della deliberazione vigente in materia (D.A.C. n. 1/2017);
- c) importo di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti da corrispondere a Roma Capitale stimato in 1.712.865,00 euro (unmilionesettecentododicimilaottocentosessantacinque/00). Importo attualizzato, deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2010 e calcolato in base alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 115/2011 e da attualizzarsi mediante applicazione degli indici ISTAT;
- d) contributo straordinario di urbanizzazione provvisoriamente stimato in 3.018.764,10 euro (tremilionidiciottomilasettecentosessantaquattro/10). L'importo definitivo sarà determinato in sede di ottenimento del titolo abilitativo sulla base della normativa in quel momento applicabile;

con la proposta in oggetto vengono reperiti oneri per un importo complessivo di 5.025.067,47 euro (cinquemilioniventicinquemilaseicentasette/47 - escluso il costo di costruzione) a favore dell'Amministrazione Capitolina quali risorse per finanziare interventi aventi finalità pubblica;

nonostante la dichiarata crisi del settore e del suo indotto, l'Amministrazione Capitolina ha inteso sostenere, sin dall'inizio del mandato di governo, attraverso un dialogo con i soggetti istituzionali e gli esponenti della cultura operanti a Roma, il rilancio del cinema

e dell'audiovisivo come mezzo capace di generare innovazione, sperimentazione, nonché settore strategico nello sviluppo sociale e imprenditoriale. mettendo in campo politiche pubbliche di sostegno e rigenerazione delle strutture e immobili di proprietà capitolina;

per il principio suesposto, il progetto prevede l'uso gratuito in favore di Roma Capitale della sala prevista nella proposta progettuale, per attività culturali e creative (ad esempio nei settori dell'artigianato, del design, della moda, ecc.) per un periodo non superiore a venti anni, per l'equivalente di centoventi giorni l'anno consecutivo o come somma di singoli eventi da comunicare entro l'anno precedente al periodo di utilizzo, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione:

inoltre, la Società DM Europa S.r.l., in qualità di proponente/proprietario, si è impegnata ad adempiere a tutte le obbligazioni sopra riportate e comunque a versare oneri per un importo massimo pari a 7.000.000,00 di euro comprensiva di un versamento di un contributo volontario di 1.746.234,13 euro (unmilionesettecentoquarantaseimiladuecentotrentaquattro/13) finalizzato anche esso alla realizzazione di interventi pubblici, con la sottoscrizione di atto d'obbligo redatto dal notaio Francesca Parenti Rep. 1434 Racc. 789, registrato a Roma il 20 novembre 2017 al n. 36771 Serie 1T, acquisito al protocollo del Dipartimento PAU con n. QI197363 del 22 novembre 2017 e a stipulare apposita convenzione, secondo lo schema redatto sulla base dei moduli già tipizzati da Roma Capitale, per la reciproca regolamentazione dei diritti e degli obblighi inerenti la realizzazione del progetto;

l'importo del contributo volontario definitivo risulterà definito alla luce degli aggiornamenti necessari e come sopra sinteticamente individuati, al momento della sottoscrizione della Convenzione, quale differenza tra l'importo massimo dell'impegno assunto dal proponente/proprietario e gli oneri ordinari e straordinari sopraccitati aggiornati, alla data della stipula;

a seguito della nota prot. QI156303 del 21 settembre 2017, l'Assessore all'Urbanistica, dando esito alla risoluzione n. 19 del 24 ottobre 2017 del Consiglio del Municipio Roma VII, con nota prot. QI187024 dell'8 novembre 2017, ha dato indicazioni in merito alla finalizzazione di quota parte degli oneri derivanti dal presente intervento, precisando che quest'ultimi, in quota parte, dovranno essere impegnati nel recupero e riqualificazione dell'ex cinema Airone, sito in via Lidia 44, di proprietà di Roma Capitale, con riferimento al progetto preliminare elaborato per conto del Dipartimento PAU da Risorse per Roma S.p.A. che ha stimato nel 2011 il costo degli interventi pari a circa 3.459.510,00 di euro (incarico con determinazione dirigenziale n. 835 del 28 dicembre 2011 da parte della U.O. Città Storica) stima che però è da considerarsi solo meramente indicativa e non vincolante in quanto dovrà essere aggiornata sulla base delle tariffe prezzi vigenti al momento dell'approvazione del progetto definitivo;

il progetto urbanistico, a suo tempo illustrato alla cittadinanza nel corso dell'incontro pubblico del 15 maggio 2013, ha avuto l'esito riportato nel documento della partecipazione, pubblicato sul portale Dipartimentale a seguito di nota prot. QI201855 del 29 novembre 2017;

con nota prot. QI215367 del 21 dicembre 2017, il Dipartimento PAU ha precisato che il contributo volontario (1.746.234,13 euro) e quello relativo agli oneri di urbanizzazione

(293.438,37 euro), potranno essere utilizzati nel recupero e riqualificazione dell'ex cinema Airone, di proprietà comunale, opera di alto pregio architettonico che oggi versa in condizioni di degrado e abbandono, così come richiesto dalla risoluzione n. 19 del 24 ottobre 2017 del Consiglio Municipale Roma VII;

sempre nell'ambito di sostegno all'attività culturale e al rilancio del settore cinematografico attraverso il recupero e la ristrutturazione di sale di proprietà comunale, la residua parte delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dell'intervento. per euro 3.311.791,60 (euro tremilionitrecentoundicimilasettecentonovantuno/60), al netto degli oneri dovuti per il costo di costruzione. saranno destinate alla riqualificazione del cinema Apollo, dismesso e in grave stato di degrado, di proprietà comunale, ubicato in via Nino Bixio n. civico 8/a nel Municipio di riferimento Roma 1; anche tale cifra deve essere considerata come solamente finalizzazione di risorse finanziarie in quanto, le somme necessarie, dovranno essere calcolate e impegnate sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'approvazione del progetto definitivo;

quindi risulta indiscutibile l'interesse pubblico prevalente consistente nel garantire vivibilità, sicurezza, decoro urbano e fruibilità dell'offerta socioeconomica, restituendo spazi di pregio alla città e favorendo attività imprenditoriali che possano contribuire alla ripresa dell'economia locale in un momento storico di particolare delicatezza sotto il profilo della disoccupazione.

Ritenuto che, al fine di poter utilizzare correttamente le risorse economiche generate dal programma d'intervento, è necessario procedere in variante all'art. 7, comma 23, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2010 (monetizzazione degli standard urbanistici) e quanto disposto dall'art. 20, comma 4, delle NTA del PRG vigente di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008 e s.m.i.;

per il restauro e recupero del cinema Airone saranno finalizzati 3.459.510,00 euro, salvo diverse definizioni delle somme necessarie a seguito del progetto definitivo; anche come detto da calcolarsi sulla base della tariffa dei prezzi a tale momento vigente;

per il restauro e recupero del cinema Apollo saranno finalizzati 3.311.791.60 euro, al netto degli oneri dovuti per il contributo del costo di costruzione, salvo diverse definizioni delle somme necessarie a seguito del progetto definitivo ed anche in questo caso da calcolarsi sulla base della tariffa dei prezzi a tale momento vigente;

in definitiva, la proposta d'intervento riveste carattere di particolare interesse pubblico considerando la necessità di riqualificazione dell'area oggi degradata, gli effetti occupazionali, il considerevole contributo dell'intervento alla riqualificazione degli spazi ed edifici pubblici nonché il contributo finanziario che, in maniera oggettivamente correlato all'interesse proposto, potrà consentire un'ulteriore tutela e raggiungimento di interessi pubblici in questo aspetto, concretizzantesi nella riqualificazione degli storici cinema Airone e Apollo, di proprietà capitolina, rilevanti dal punto di vista artistico-architettonico;

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 17 aprile 2018, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nella Città Storica che prevede, all'articolo 9, comma 1, il divieto di apertura di medie strutture di

vendita nei Tessuti da "T1 a T5" della Città Storica ovunque localizzati e T6 ove localizzato, all'interno del perimetro del Sito UNESCO;

il predetto Regolamento prevede altresì, il divieto di apertura nell'area del Sito UNESCO, di attività diverse da quelle tutelate di cui all'art. 8, comma 1, nonché di quelle vietate di cui all'art. 11 del medesimo Regolamento;

l'art. 13 della stessa deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, prevede la possibilità di presentare, in via eccezionale, proposte commerciali caratterizzate da elevati standard qualitativi per l'apertura di attività commerciali e artigianali in deroga alla disciplina contenuta nello stesso Regolamento;

la normale procedura, prevista dal citato art. 13, prevede che tali proposte, previa verifica istruttoria effettuata da una Commissione Tecnica, siano sottoposte alla valutazione della Giunta Capitolina che potrà assentire la suddetta apertura in deroga e condizionare la stessa a precise prescrizioni;

nelle more dell'approvazione di una apposita deliberazione di Giunta Capitolina che istituisca la suddetta Commissione Tecnica ed individui i criteri per la valutazione delle proposte commerciali da parte della medesima Commissione, il Direttore della Direzione Sportelli Unici del Dipartimento Economico e Attività Produttive, ha espresso parere favorevole sulla presente deliberazione, "a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal Regolamento approvato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018 per l'area del Sito Unesco, che venga presentata una proposta commerciale caratterizzata da elevati standard qualitativi e che la stessa sia valutata nell'ambito delle normali procedure previste dall'art. 13 della citata deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018";

pertanto, in fase attuativa, il rilascio del titolo commerciale sarà subordinato alla presentazione di un progetto commerciale caratterizzato da elevati standard qualitativi e che lo stesso sia valutato nell'ambito delle normali procedure previste dall'art. 13 della citata deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018.

Valutato che, in considerazione dell'interesse pubblico connesso agli interventi di cui sopra e la necessità di procedere alle varianti citate, è opportuno procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

è altresì necessario che il suddetto Accordo di Programma preveda una deroga al Documento Programmatico per il Commercio su aree private, di cui all'art.12 della L.R. n. 33/1999, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 131/2002;

è pertanto necessario formulare al Sindaco gli Indirizzi ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Capitolino.

Dato atto che, come previsto dall'art. 49 della L.R. n. 38/1999 e s.m.i. e dalla normativa vigente, gli atti relativi alle varianti debbono essere sottoposti alle forme di pubblicità per la presentazione di eventuali osservazioni;

Vista la relazione tecnica redatta dall'Ufficio ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

Visti:

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

la Legge Regionale n. 33 del 1999;

la Legge Regionale n. 38/1999;

il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

l'art. 34 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;

Richiamati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 di approvazione delle NTA del vigente P.R.G.;

la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 17 aprile 2018.

Preso atto che in data 11 ottobre 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, ha espresso il parere che integralmente di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Dirigente

F.to: C. Esposito;

in data 11 ottobre 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, Cinzia Esposito, ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

In data 17 ottobre 2018 il Direttore della Direzione Sportelli Unici del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, ha espresso il parere che integralmente di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, per la parte relativa al commercio, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal Regolamento approvato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018 per l'area del Sito Unesco, che venga presentata una proposta commerciale caratterizzata da elevati standard qualitativi e che la stessa sia valutata nell'ambito delle normali procedure previste dall'art. 13 della citata D.A.C. n. 47/2018.”

Il Direttore

F.to: Maurizio Salvi;

in data 17 ottobre 2018 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Pierluigi Ciutti, ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto, per la parte relativa al commercio,

con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impegno delle risorse che essa comporta";

in data 31 ottobre 2018 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi.

Che la proposta in data 1° marzo 2019, è stata trasmessa al Municipio I per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio; che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

“Il Municipio si è espresso da sempre contrariamente a questa operazione di riconversione - non nel merito del progetto specifico che nelle intenzioni mira a riaprire una sala, seppur piccola, chiusa da troppo tempo e ad investire gli oneri concessori nel restauro di due sale chiuse della città - ma per le sue pericolose conseguenze urbanistiche. Tale deliberazione mira infatti a derogare ai principi normativi del PRG che prevedono la possibilità di riconversione delle sale cinematografiche per un 50% della loro SUL. Tale deroga potrebbe essere un precedente troppo pericoloso per il nostro territorio già saturo di attività commerciali e invece carente di luoghi di cultura ed aggregazione. La riconversione insiste su un territorio saturo di commercio che perde presidi pubblici (vedi ospedale San Giacomo). Si chiede che la percentuale della SUL utilizzata per finalità sala cinematografica sia in conformità al PRG quindi 50% e non 14% come nella attuale deliberazione.

Non si evince dalla delibera la funzionalità della sala cinematografica e la sua fruibilità. Non si specifica infatti se essa entri all'interno di un circuito convenzionale, con quali aperture e orari. È necessario che la sala sia all'interno di un circuito cinematografico per essere aperta realmente alla città. Si chiede che gli oneri concessori non siano finalizzati alle opere di restauro, come si legge in deliberazione, ma siano impegnati in opere di restauro dei cinema Airone e Apollo.

Non si comprende la natura dell'importo di oltre un milione di euro (1.746.234,13) che il privato dovrebbe versare a Roma Capitale a titolo di contributo volontario.

Non si giustifica la deroga rispetto al recente Regolamento del Commercio che limita le aperture di medie strutture nel centro della città. È riscontrata la contrarietà di Associazioni e Comitati del territorio che sottolineano la non necessità di ulteriori spazi di commercio.”

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 24 maggio 2019 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dal Municipio, ha rappresentato quanto segue:

“Le osservazioni non vengono accolte in quanto la proposta progettuale, come dettagliatamente riportato ed esplicitato in deliberazione, nasce dall'analisi della difficoltà di sostenere l'attività cinematografica nell'ambito della odierna situazione, che nonostante le varie ristrutturazioni che ha subito nel tempo l'immobile per adeguarsi al settore cinematografico, vi è stata una costante diminuzione della “domanda”, in particolar modo all'interno del centro storico, anche a seguito dell'affermarsi dei complessi cosiddetti multiplex. La destinazione d'uso proposta, anche se in parte

preclusa dalla disciplina urbanistica vigente (in quanto superiore al 50% della SUL preesistente), risponde alla vocazione funzionale dei luoghi ed è inserita all'interno di un contesto urbano oggetto di riqualificazione e di pedonalizzazione della viabilità locale, anche in considerazione delle destinazioni d'uso preesistenti che, non più attuali, sono state progressivamente dismesse, causando il degrado urbano. La proposta è in variante all'art. 27, commi 2, 3 4 (lett. a)), in quanto trattasi di intervento di categoria RE2 (Ristrutturazione edilizia) non consentito dalle NTA e inserito nell'elaborato gestionale "Carta per la qualità" e all'art. 25, comma 16, delle NTA di PRG in quanto trattasi di riconversione funzionale dettata da diffusa e perdurante dismissione di sale cinematografiche nel centro storico.

In relazione alla funzionalità della sala cinematografica la proposta progettuale prevede l'uso della sala gratuito in favore di Roma Capitale, per attività culturali e creative (ad esempio nei settori dell'artigianato, del design, della moda, ecc.) per un periodo non superiore a 20 anni, per l'equivalente di 120 giorni l'anno consecutivi o come somma di singoli eventi da comunicare entro l'anno precedente al periodo di utilizzo, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione per la regolamentazione dell'utilizzo della stessa.

Gli oneri ordinari e straordinari, provvisoriamente calcolati, ammontano nel complesso in 5.253.765,87 euro di cui 228.698,40 euro a titolo di contributo sul costo di costruzione, 293.438,37 euro a titolo di oneri di urbanizzazione, 1.712.865,00 euro a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, 3.018.764,10 euro a titolo di contributo straordinario oltre a 1.746.234,13 euro di contributo volontario, come da atto d'obbligo. Gli stessi verranno definitivamente calcolati in sede di convenzione urbanistica.

Per quanto concerne parte degli oneri concessori derivanti dall'intervento sono finalizzati al restauro e recupero dei cinema Airone ed Apollo, entrambi di proprietà comunale, è stato precisato che con successivo atto, in sede di convenzione, verranno previste le esatte entrate per gli oneri e contributi straordinari, imputandole alle corrispondenti risorse del PEG di competenza, nonché verranno inserite nel Piano Investimenti le opere da realizzare, finanziate a mezzo dei suddetti oneri.

Con riferimento al contributo volontario straordinario si evidenzia che, la proprietà DM Europa S.r.l. con la sottoscrizione di atto d'obbligo redatto dal notaio Francesca Parenti Rep. 1434 Racc. 789, registrato a Roma il 20 novembre 2017 al n. 36771 Serie 1T, acquisito al protocollo del Dipartimento PAU con n. QI197363 del 22 novembre 2017, si è impegnata ad adempiere a tutte le obbligazioni previste e comunque a versare oneri per un importo massimo pari a 7.000.000,00 di euro comprensiva di un versamento di un contributo volontario di 1.746.234,13 euro finalizzato anche esso alla realizzazione di interventi pubblici. Inoltre, si precisa che la deroga, rispetto al recente Regolamento del Commercio, approvato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018 per l'area del Sito Unesco, è consentita purché subordinata alla presentazione di una proposta commerciale caratterizzata da elevati standard qualitativi, che sarà valutata nell'ambito delle normali procedure previste dall'art. 13 della citata deliberazione.

Inoltre, si evidenzia che sia la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 17 aprile 2018 recante il "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica" che la successiva deliberazione di Giunta Capitolina n. 43 del 18 marzo 2019, avente ad oggetto l'istituzione della Commissione Tecnica prevista dalla deliberazione di Assemblea Capitolina sopra citata e l'individuazione dei criteri di

cui all'art. 13, comma 2 del predetto Regolamento, consentono la presentazione di una proposta commerciale in deroga alle disposizioni regolamentari, purché caratterizzata da elevati standard qualitativi che saranno valutati nell'ambito delle normali procedure previste dalle deliberazioni sopra citate e soltanto se l'intervento risulti conforme alle vigenti normative urbanistico-edilizie."

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art 97, comma 2, del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.);

per le motivazioni, e per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

di formulare, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Capitolino, gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 con la Regione Lazio, avente ad oggetto l'intervento di "ristrutturazione edilizia e la riconversione funzionale dell'ex cinema Metropolitan, sito in via del Corso 7," in variante alle NTA di PRG vigente, mantenendo la componente del Sistema insediativo di Città Storica (Tessuto di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria - T2) ai seguenti articoli:

- art. 27, comma 2, e all'art. 16, in quanto trattasi di intervento di categoria RE2 (Ristrutturazione edilizia) non consentito dalle NTA e inserito nell'elaborato gestionale "Carta per la qualità";
- art. 27, comma 3, in quanto l'intervento prevede il frazionamento e modifiche alle scale e ai solai;
- art. 27, comma 4, lett. a) in quanto la destinazione commerciale di "medie strutture di vendita" non è consentita dalle NTA;
- art. 25, comma 16, in quanto l'intervento prevede la completa riconversione funzionale del cinema senza il ricorso alla procedura di programma integrato ex art. 14 delle NTA;

e in deroga all'art. 10 del documento programmatico per il commercio su aree private, di cui all'art. 12 della L.R. n. 33/1999, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 131/2002;

di subordinare la realizzazione dello spazio commerciale di media distribuzione al rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento approvato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018 per l'area del Sito Unesco. A tal fine dovrà essere presentata una proposta commerciale caratterizzata da elevati standard qualitativi, che sarà valutata nell'ambito delle normali procedure previste dall'art. 13 della citata deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018.

L'intervento prevede la ristrutturazione edilizia e la riconversione funzionale delle porzioni immobiliari già destinate all'ex cinema Metropolitan, sito in Roma in via del Corso 6, 7, 8, 9 e distinte nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 469, particella 91, subalterno 511, graffato con la particella 94, subalterno sub. 3 e particella

257 subalterno 501, particella 91, subalterno 513.

La riconversione funzionale del cinema, mediante intervento di categoria edilizia RE2, comporta le seguenti nuove destinazioni: spazio commerciale unitario su tre livelli con superficie massima di 1.800,20 mq; 51,30 mq destinati ad uffici; sala cinematografica di superficie minima 318,60 mq; per una SUL complessiva di progetto pari a 2.170,10 mq.

Il progetto di intervento si compone dei seguenti elaborati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

0. Relazione tecnica illustrativa

1. Inquadramento ed Analisi Storica

- 1.1 Aerofoto
- 1.2 Catastale
- 1.3 Urbanistico - PRG 2003
- 1.4 Urbanistico - Carta per la qualità - PRG 2003
- 1.5 Urbanistico – PTPR_Tav. A
- 1.6 Repertorio storico-fotografico
- 1.7 Progetto originario 1948
- 1.8 Progetto Millennium

2. Stato di fatto

- 2.1 Pianta quota -3.35
- 2.2 Pianta quota -0.84_ +1.68
- 2.3 Pianta quota +4.49_ +7.08
- 2.4 Sezione A-A'_B-B'

3. Stato di progetto

- 3.1 Pianta quota -3 35
- 3.2 Pianta quota +0.16
- 3.3 Pianta quota_ +4.49
- 3.4 Sezione A-A'
- 3.5 Sezione B-B'
- 3.6 Restauro facciata _ RENDER

4. Categorie di intervento

- 4.1 Demolizioni quota -3.35
- 4.2 Demolizioni quota -0.84_ +1.68
- 4.3 Demolizioni quota_ +4.49_ + 7.08
- 4.4 Ricostruzioni quota -3.35
- 4.5 Ricostruzioni quota +0.16
- 4.6 Ricostruzioni quota_ +4.49

5. Analisi SUL

- 5.1 Stato di fatto quota -3.35
- 5.2 Stato di fatto quota -0.84_ +1.68
- 5.3 Stato di fatto quota_ +4.49_ + 7 08

- 5.4 Stato di progetto quota -3.35
- 5.5 Stato di progetto quota +0.16
- 5.6 Stato di progetto quota_ +4.49
- 5.7 Tabella riepilogativa
- 5.8 Superficie di Vendita – Suv

6. Quadro economico

- 6.1 Quadro economico_1/4
- 6.2 Quadro economico_2/4
- 6.3 Quadro economico_3/4
- 6.4 Quadro economico_4/4
- 6.5 Inquadramento aree di intervento
- 6.6 Progetto Metropolitan 1948_Demolizioni anno 2000_piante
- 6.7 Progetto Metropolitan 1948_Demolizioni anno 2000_sezioni
- 6.8 Individuazione delle Categorie d'intervento

7. Atto d'obbligo

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti come previsto all'art. 7 delle NTA del PRG, comprendenti i parcheggi pubblici pari a 1.563,74 mq ed il verde pubblico pari a 720,08 mq a fronte dell'importo indicato come monetizzazione (soggetta a rivalutazione mediante applicazione indici ISTAT), fermo restando che la dotazione dei parcheggi privati pari a 540,06 mq dovrà essere invece integralmente reperita, prima della stipula della convenzione urbanistica, con le modalità di cui all'art. 7, comma 4, delle NTA del PRG, nell'ambito dell'intera città storica senza vincolo di distanza, il cui impegno risulta nell'atto d'obbligo, atto redatto dal notaio Francesca Parenti Rep. 1434 Racc. 789, registrato a Roma il 20 novembre 2017 al n. 36771 Serie 1T, acquisito al protocollo del Dipartimento PAU con n. QI197363 del 22 novembre 2017;

di prendere atto che gli oneri ordinari e straordinari, provvisoriamente calcolati secondo i criteri esposti in premessa, ammontano nel complesso in 5.253.765,87 euro di cui 228.698,40 euro a titolo di contributo sul costo di costruzione, 293.438,37 euro a titolo di oneri di urbanizzazione, 1.712.865,00 euro a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, 3.018.764,10 euro a titolo di contributo straordinario, oltre a 1.746.234,13 euro di contributo volontario, come da atto d'obbligo. Gli stessi verranno definitivamente calcolati in sede di convenzione urbanistica;

di autorizzare, per le finalità di interesse pubblico, che le risorse derivate dal programma di intervento, siano in quota parte utilizzate in variante all'art. 7, comma 23, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2010 (Allegato A) e a quanto disposto dall'art. 20, comma 4, delle NTA del PRG vigente di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008 e s.m.i., ad esclusione del contributo del costo di costruzione, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2005:

- quota parte delle risorse, per 3.459.510,00 euro saranno finalizzate ad Airone, sito in via Lidia 44, come risulta solo indicativamente e non vincolativamente dal computo metrico preliminare del progetto elaborato da Risorse per Roma S.p.A., che comunque verranno aggiornati all'atto di approvazione del progetto definitivo sulla base della tariffa dei prezzi al momento vigente;

- quota residua per 3.311.791,60 euro sarà finalizzata al recupero e restauro del cinema Apollo, sito in via Nino Bixio n. 8/a, che comunque verranno, anch'essi aggiornati all'atto di approvazione del progetto definitivo sulla base della tariffa dei prezzi al momento vigente. A tal fine, le somme devono affluire ad apposito capitolo di entrata con destinazione vincolata;

di accettare:

- diritto d'uso gratuito, da inserire nella stipulanda convenzione urbanistica, concesso dal soggetto proponente/proprietario - per l'equivalente di 120 giorni l'anno consecutivi o come somma di singoli eventi da comunicare entro l'anno precedente al periodo di utilizzo, secondo le modalità stabilite con apposita specifica convenzione per la regolamentazione dell'utilizzo della sala prevista all'interno della proposta di intervento;
- contributo straordinario volontario l'importo di 1.746.234,13 euro (unmilionesettecentoquarantaseimiladuecentotrentaquattro/13) il cui importo definitivo risulterà al momento della sottoscrizione della Convenzione, quale differenza tra l'importo massimo dell'impegno assunto dal proponente/proprietario e gli oneri ordinari e straordinari sopracitati aggiornati alla data della stipula;

di recepire l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal Soggetto attuatore privato consegnato in data 22 novembre 2017 con prot. n. QI197363, mediante il quale vengono assunti e dettagliati gli oneri e le obbligazioni stabiliti nella presente deliberazione, fatte salve tutte le ulteriori e necessarie condizioni e specificazioni che saranno stabilite in sede di convenzione urbanistica anche sulla base delle clausole che l'Amministrazione inserisce usualmente in materia.

Con successivo atto, in sede di convenzione, verranno previste le esatte entrate per gli oneri e contributi straordinari, imputandole alle corrispondenti risorse del PEG di competenza; nonché verranno inserite nel Piano Investimenti le opere da realizzare, finanziate a mezzo dei suddetti oneri.

La presente deliberazione è sottoposta alla pubblicazione e alla formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dalla legislazione urbanistica. Le osservazioni pervenute, previa istruttoria da parte dell'Ufficio procedente, saranno controdedotte in sede di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 34 comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

La realizzazione della proposta di intervento, una volta definitivamente approvata, è subordinata alla stipula della convenzione urbanistica e al successivo ottenimento di titolo abilitativo edilizio, secondo le modalità di cui in premessa, nonché all'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale, per una superficie di vendita netta di 1.351,39 mq, che sarà rilasciata all'esito dell'istruttoria di rito conformemente alle norme di settore.

Poiché l'Accordo di Programma in oggetto comporta variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dall'Assemblea Capitolina entro trenta giorni a pena di decadenza.

La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Permanenti VIII e IX, nella seduta congiunta dell'8 marzo 2019, hanno espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

La VICE PRESIDENTE VICARIO invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la stessa Vice Presidente Vicaria, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 7 contrari e l'astensione del Consigliere Onorato.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Ardu, Bernabei, Bordoni, Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Ficcardi, Guadagno, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, De Priamo, Figliomeni, Pelonzi, Piccolo, Tempesta e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 56.

(OMISSIS)

LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 30 luglio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13 agosto 2019.

Li, 30 luglio 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino